

Brevi appunti di diritto pubblico

... la cellula costitutiva del rapporto di diritto pubblico mediante la quale si costruisce tutto l'edificio è data dal rapporto autoritativo tra un soggetto che può comandare, usando se necessario la forza, e un soggetto che deve ubbidire, costretto, se necessario dall'esercizio della forza¹.

Diritto: insieme regole di comportamento (è necessario adeguarvisi)²

Stato: (in questa sede il termine viene usato solo per indicare³) apparato centralizzato monopolizzatore della forza che governa la società.

Esso si configura come un ente unitario (tutte le sue eventuali parti sono connesse tra loro), collettivo, centralizzato, originario (non deriva il proprio potere da altri ma solo da se stesso), necessario (vi si appartiene di necessità), dotato di forza armata di cui può disporre e di cui ha il monopolio.

Il potere di tale ente è accompagnato dall'uso della forza, non "è forza", ma da questa viene assistito.

Sovranità: "che sta sopra". Lo Stato è sovrano poiché ha un potere di comando superiore ad ogni altro soggetto, in un dato territorio.

La sovranità statale, tuttavia, non è illimitata, ma regolamentata dalla Costituzione. La sovranità esercitata dal popolo è sancita «nelle forme e nei limiti della Costituzione»⁴.

Il Parlamento è sovrano *entro* lo Stato. Come il Parlamento, è indipendente (non ha altri sopra di sé) ogni organo costituzionale.

Autonomia: un soggetto/ente è autonomo quando gode rispetto a se stesso di un qualche potere indipendente dei confronti dello Stato. Si tratta di situazione di *relativo potere in subordine* a quello dello Stato.

L'autonomia può essere politica (l'ente può scegliere i propri fini); normativa (può creare norme); organizzatoria (può decidere i criteri della propria organizzazione); contabile (se può divergere dalle regole dello Stato); patrimoniale, finanziaria, amministrativa, etc. Tipici enti autonomi sono le Regioni, le Province e i Comuni.

⇒ **norme giuridiche:** sono coattive / coercitive: il mancato rispetto prevede una **sanzione** che l'**ordinamento giuridico** è materialmente in grado di sostenere.

L'**apparato** statale è formato dagli organi atti a legiferare e a far rispettare le leggi.

Le norme giuridiche sono **generali e astratte**.

Il Diritto è costituito dall'insieme di norme giuridiche di un dato periodo storico e luogo ⇒ **D. vigente o positivo**.

¹ G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, Bologna; Zanichelli, 1996, p. 1

detta opera costituisce un riferimento costante nella definizione dei concetti fondamentali qui espressi

² l'articolazione espositiva fa riferimento anche a: M. F. Bares, *Corso di Diritto pubblico*, Università di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 1996/97

³ Con il termine Stato sono indicati pure il popolo (stanziato su un dato territorio ove si esercitata la sovranità) e un dato territorio. Il popolo (≠ popolazione, presenti in un dato momento in un dato luogo) è formato dai cittadini, anche non residenti, legati dal vincolo della cittadinanza).

⁴ a cura di R. Fabietti, *La Costituzione italiana*, Milano, Mursia, 1984, p.142

Lecito (= che è permesso): comportamenti indeterminati e indeterminabili; ci si riferisce alla miriade di soggetti/enti privati che possono (se lo vogliono) agire nella sfera del lecito; in questo caso lo Stato delimita in negativo i loro poteri (determina solo ciò che non è concesso fare).

Legittimo (= conforme alla legge): i soggetti/enti pubblici, invece, devono agire esclusivamente secondo quanto prescritto dalle leggi (ciò che è legittimo, appunto).

Il Diritto positivo, **oggettivo**, comprende:

-D. PUBBLICO, insieme di tutte le norme che disciplinano il rapporto tra **Stato e cittadini**, dove è lo Stato che ha potere, **unilaterale**; lo Stato ha potere di imperio, il cittadino non è interlocutore, il rapporto non è paritario;

-D. PRIVATO, insieme di tutte le norme che disciplinano i rapporti **tra i privati cittadini**, senza intervento statale; ogni rapporto è concepito su piano di **parità**, (anche qualora lo Stato sia uno degli interlocutori).

Il **Diritto pubblico** comprende i diritti:

penale (quando l'offesa è anche pubblica si ha **reato**, la sanzione è la **pena**); **costituzionale**; **amministrativo**, **tributario**; **processuale** (civile e penale, le norme che disciplinano i procedimenti).

Il diritto in senso **soggettivo** esprime la capacità giuridica di ogni persona, quale titolare di diritti e doveri, la possibilità di tutelare i propri interessi, se violati, in giudizio, alla luce delle norme giuridiche.

Il D. soggettivo deriva sia dal D. pubblico che da quello privato, è anche legato allo status personale. Si distingue in :

- **diritti assoluti** (personali, reali –da *res-*, di famiglia); vedi diritto al nome, all'immagine, all'integrità fisica...; **devono essere rispettati da tutti, inalienabili**;

- **diritti relativi** (nascono da situazioni determinate, contratti, obbligazioni, etc.), **contrattuali, extracontrattuali** (vedi incidenti, fatti compiuti involontariamente).

Obbligazione: sorge in seguito a contratto o a illecito civile.

Nell'ordinamento italiano, ogni persona umana, dalla nascita⁵, acquisisce **capacità giuridica**, ossia “la astratta e generale attitudine a divenire titolare di diritti e doveri”⁶. Essa non viene persa mai, per tutta la vita. Esiste sempre.

La **capacità di agire** invece, si definisce come la astratta e generale capacità di agire, nel mondo giuridico, si acquista, generalmente, con la maggiore età (può essere persa in ipotesi tassativamente determinate dal diritto).

Persona giuridica: il soggetto è persona non perché esiste fisicamente (persona fisica), ma perché esiste nel mondo giuridico, perché è giuridicamente costruita.

⁵ nata viva, che ha compiuto almeno un respiro completo

⁶ G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, cit., p. 131

Fonti del diritto

1. storiche
2. di cognizione (testi) e di produzione (ossia tutto ciò che può produrre nuove norme); producono norme:
 - a. organi costituzionalmente legislativi
 - b. atti (gerarchia) / fatti (consuetudine, non scritta ma va richiamata da norma scritta) contenenti norme

Il Parlamento è il nostro organo legislativo (esso è legittimato a produrre nuove norme giuridiche).

Il Governo non produce leggi formali (ha potere esecutivo); ha potere legislativo limitato (decreti legge, aventi forza e non forma di legge).

Anche le Regioni (e le Province di Trento e Bolzano) hanno un certo potere legislativo.